



Ispettorato territoriale di Bergamo

II CAPO DELL'ISPEZZORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Vista la richiesta annotata con prot.n. 19769 e presentata in data 11.09.2018 dalla ditta **SIDIP SRL** avente sede legale e operativa in **CANONICA D'ADDA (BG) VIA VITTORIO VILLA N. 18, - C.F. 04086550169** - esercente l'attività di **PULIZIE**, intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo di cui all'art.114 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e modificato dall'art.23 del D.Lgs.n.151/2015, per l'installazione di un applicativo software denominato **SIDIPCORE** su supporti portatili in dotazione ai lavoratori.

Premesso che l'installazione dell'applicativo **SIDIPCORE** dotato di sistema geo-localizzazione satellitare, ai fini di esigenze organizzative e produttive, potrebbe consentire anche una verifica a distanza dell'operato dei lavoratori;

Visto l'art.4 della legge 20 maggio 1970 n.300, modificato dall'art.23 del D.Lgs. n.151/2015, che legittima l'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'Ispettorato del Lavoro - Area Politiche del Lavoro, su richiesta del datore di lavoro, in assenza o difetto di accordo fra questi e le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie;

Considerato che, come dichiarato nella richiesta in esame, presso la sede della ditta dove sono occupati lavoratori, attualmente non sono costituite rappresentanze sindacali aziendali o unitarie;

Ritenuto che l'assenza degli organismi sopra indicati non possa essere surrogata dai sindacati di cui all'art.19 della legge 300/70, la cui competenza rileva, nella materia in questione e per esplicita previsione normativa, solo all'eventuale ricorso avverso il provvedimento emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro - Area Politiche del Lavoro;

Preso atto che sussistono le necessità dichiarate dalla società richiedente, rappresentate dall'esigenza di salvaguardare l'integrità del proprio patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e produttive, ecc.;

Vista la descrizione dell'applicativo **SIDIPCORE** realizzato da Tech Gap Italia che verrà installato su supporti portatili in dotazione ai lavoratori:

Viste le indicazioni dettate dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva-Divisione III, Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16.4.12 per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.4 legge 300/70;

A U T O R I Z Z A

la ditta **SIDIP SRL** all'installazione dell'applicativo software denominato **SIDIPCORE** su supporti portatili in dotazione ai lavoratori rispettando le seguenti modalità di utilizzo:

1. prima della messa in funzione dell'impianto, la ditta dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori in merito all'attivazione dello stesso e alle modalità d'uso dell'impianto;
2. dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal D.Lgs. del 30.6.03 n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ai sensi del nuovo regolamento sulla privacy 2016/679/UE;

3. dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione dei dati;
4. all'applicativo SIDIPCORE non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore funzionalità se non in conformità al dettato dell'art. 4 della Legge 300/1970 e successive modifiche e previo necessario accordo integrativo o provvedimento autorizzativo da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio;
6. l'applicativo SIDIPCORE registrerà, a scelta del lavoratore, la posizione geo-localizzata solo nel momento della chiusura dell'intervento e l'azienda SIDIP SRL utilizzerà i dati esclusivamente per esigenze di pianificazione e reportistica amministrativa (fatturazione ecc.), gestione operativa (riscontrare al cliente che la pulizia è stata effettuata, non conformità dei luoghi da pulire, comunicazioni), elaborazione dei dati per accesso al Welfare meritocratico denominato MERITOGAME, elaborazione complessiva dei dati in maniera aggregata al fine di produrre report, grafici ed outputs finalizzati al continuo miglioramento delle performances aziendali ed alla valutazione sullo stress lavoro correlato, rispetto della normativa sull'orario di lavoro e organizzazione just in time degli interventi richiesti;
7. i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'applicativo;
8. i dati registrati potranno essere conservati sul server per non più di **365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi** e decorso tale termine i dati saranno eliminati, fatte salve le esigenze di specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o di polizia.

Il presente provvedimento deve essere custodito presso la sede della Società a disposizione degli Organi di vigilanza e si intende revocabile qualora vengano meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

IL CAPO DELL'ISPettorATO TERRITORIALE
(Dr. Carlo Colopi)
Il Responsabile dell'Area Politiche del Lavoro
Dr. Fabrizio Del Roscio



Bergamo, 5.10.18

Prot. n° 21813

